

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: POR MARCHE - APPROVAZIONE LAVORI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA CHIRURGIA GENERALE) – APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE – ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO CHIRURGO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO SINO ED IN OGNI CASO NON OLTRE LA DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALITA'

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. proponente;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità contabile;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione, Programmazione e Flussi Informativi in riferimento alla programmazione economica

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

PRESO ATTO che non si acquisisce il parere del sostituto del Direttore Scientifico in quanto materia non attinente alla ricerca;

DETERMINA

1. di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche, indetto con determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 384 del 09.10.2023;
2. di approvare inoltre, per i motivi espressi nel documento istruttorio, la graduatoria finale dei candidati specializzandi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. di procedere, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all'assunzione a tempo determinato e con impegno parziale per mesi 12 ed in ogni caso sino e non oltre la data di



conseguimento del titolo di specialità di riferimento, della candidata vincitrice, prima classificata nella graduatoria finale dei candidati specializzandi del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche che darà la necessaria disponibilità all'assunzione stessa, in qualità di Dirigente Medico Specializzando in Chirurgia Generale, ex art. 1, commi 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018, n. 145, L. 9 maggio 2022;

4. di precisare che il suddetto contratto di lavoro di cui al precedente punto 1., a tempo determinato e con impegno parziale, la cui durata è prevista per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica sino al conseguimento della specializzazione nella disciplina in oggetto (novembre 2024), è destinato a consolidarsi a tempo pieno ed indeterminato con l'acquisizione del titolo di specialità predetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che l'assunzione di cui al punto 3. sarà disciplinata dal contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. Area Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024, nonché dagli articoli 85 e 86 del medesimo C.C.N.L. di disciplina del contratto a tempo determinato, mediante adesione alla convenzione intervenuta tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche ed in ossequio alle previsioni di cui alla DGRM n. 731 del 14/06/2021;
6. di precisare che l'assunzione di cui al punto 3. avviene con orario a tempo parziale di 32 (trentadue) ore settimanali in ragione delle esigenze formative del suddetto Dirigente Medico e che l'attività formativa teorica, obbligatoria per gli specializzandi e preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra e rimane di competenza dell'Università;
7. di attribuire allo stesso il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente CCNL Area Sanità, in particolare dall'art. 87 del C.C.N.L. Area Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024 per quanto concerne i Dirigenti con orario a tempo ridotto per il periodo relativo al completamento della formazione specialistica;
8. di imputare la spesa presunta di € 50.000,00 lordi, compresi oneri a carico dell'Istituto, salvo conguaglio in più o in meno, nell'apposito conto economico 0512010103 Gest. 36 dei Bilanci economici di competenza;
9. di precisare inoltre che l'assunzione di che trattasi avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, previo espletamento di tutte le attività necessarie per l'effettiva immissione in servizio della neo dipendente;
10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 19/2022;
12. di dichiarare:





INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 comma 8 della L.R. n. 19/2022;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott.ssa. Maria Capalbo)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Riccardo Luzi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO **U.O.C. Amministrazione Risorse Umane**

Normativa ed atti di riferimento

- art. 7 della Legge 3/2003
- art. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001
- art. 7 della L.R. 21 marzo 2017, n. 8—Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13
- Circolare 17 marzo 2003 n. 1440/9/S.P. del Dipartimento della Funzione Pubblica
- D.P.R. n. 483/1997 e s.m.i.
- D.lgs. 502/92,
- D.P.R. 445/2000
- D.P.R. 487/1994
- CCNL Area Sanità – Triennio 2019-2021
- art. 1, commi 547 e 548 L. 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i
- Determina n. 363 del 18/07/2022
- DGR Marche n. 1345 del 24.10.2022
- DGR Marche n. 450 del 04.04.2023 " Art. 20 comma 4 lett. c) L.R. 19/2022 Modalità di espletamento delle procedure concorsuali aggregate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto e della dirigenza professionale tecnica amministrativa del SSR e indicazioni per il reclutamento della dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie del SSR"
- Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 384 del 09.10.2023
- Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 22 del 26.01.2024
- Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 60 del 23.02.2024
- DGR Marche n. 731 del 14/06/2021

PREMESSO CHE con Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 384 del 09.10.2023 l'Istituto ha provveduto a bandire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo





INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche;

CHE il bando del suddetto concorso pubblico è stato pubblicato integralmente sul BUR Marche n. 89 del 19.10.2023 e per estratto sulla G.U. n. 84 del 03.11.2023 con scadenza per la presentazione delle istanze prevista per il giorno 04.12.2023;

CHE pertanto con determine del Direttore Generale IRCCS INRCA nn. 22 del 26.01.2024 e 60 del 23.02.2024 si procedeva alla nomina della commissione esaminatrice del concorso Pubblico di che trattasi ed all'ammissione di n. 10 candidati, in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed ammissibili alla procedura concorsuale di che trattasi in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, commi 547 e 548 L. 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., poiché medici in formazione specialistica iscritti a partire dal II° anno di specializzazione;

CHE in data 29.02.2024 la suddetta Commissione Esaminatrice terminava i propri lavori presentando con nota prot. n. 8142/2024 del 01.03.2024 i relativi verbali, demandando all'Organo di Governo dell'Istituto gli ulteriori provvedimenti di competenza;

PRESA visione dei suddetti verbali ed in particolare della graduatoria finale di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente documento:

VISTA inoltre la Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 363/DGEN del 18/07/2022 "Programmazione fabbisogno del personale triennale (2022-2024) e piano occupazionale annuale (2022). Modifica Dotazione organica", con cui è stato adottato il Piano Triennale di Fabbisogno 2022-2024 e il Piano Occupazionale 2022, approvato limitatamente per i Presidi INRCA della Regione Marche e per il POR di Casatenovo con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1345 del 24.10.2022, al fine di garantire il turnover al 100% del personale;

PRESO ATTO della DGR Marche n. 450 del 04.04.2023 avente per oggetto: "Art. 20 comma 4 lett. c) L.R. 19/2022 - Modalità di espletamento delle procedure concorsuali aggregate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto e della dirigenza professionale tecnica amministrativa del SSR e indicazioni per il reclutamento della dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie del SSR";

CONSIDERATA la necessità di coprire il sopra indicato posto vacante presso il P.O.R. IRCCS INRCA Marche al fine di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

RICHIAMATA la normativa che riguarda l'assunzione dei candidati specializzandi, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60), e successivamente con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8), e successivamente con D.L. 24/2022 come modificato dalla legge di conversione 19.05.2022 n. 22, la quale prevede quanto segue:

"- comma 547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in



graduatoria separata.

- comma 548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

- comma 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo. La formazione teorica compete alle università.

La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché



accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548;

- comma 548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;*
- b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;*
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;*
- d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;*
- e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.”;*

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. consente l'assunzione di coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria riservata ai medici specializzandi per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, previa verifica delle condizioni previste al successivo comma 548-ter, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, destinato a consolidarsi in contratto a tempo indeterminato con l'acquisizione del titolo di specialità;

CHE in applicazione della normativa sopra citata il medico specializzando è assunto ai sensi del comma 548-bis, della legge n. 145/2018, è inquadrato con qualifica dirigenziale e per il trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Area Sanità del Servizio sanitario nazionale;

CHE svolge attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato e che per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritta alla scuola di specializzazione universitaria con previsione di una formazione specialistica a tempo parziale;

PRECISATO CHE l'incarico di che trattasi non potrà ad ogni modo avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, come indicato dall'art. 1 comma 548-bis della L. n. 145/2018 e che l'assunzione del predetto con rapporto di lavoro a tempo





INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

indeterminato sarà comunque subordinata al conseguimento del relativo diploma di specializzazione;

RILEVATO CHE con DGR Marche n. 731 del 14/06/2021 la Giunta Regionale delle Marche ha approvato lo schema di accordo con l'Università Politecnica delle Marche disciplinante le modalità di svolgimento della formazione specialistica per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, il tutto al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni recate dal comma 548-bis della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.;

CHE la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche sono addivenute alla sottoscrizione dell'accordo approvato con DGRM n° 731 del 14/06/2021 regolamentante le assunzioni dei medici in formazione specialistica;

RICHIAMATI, in merito, l'art. 1, in virtù del quale "L'Università riconosce l'attività formativa pratica svolta dagli specializzandi, coerentemente con il programma individuale di formazione deliberato dal Consiglio della Scuola, nell'azienda sanitaria presso la quale sono assunti quale parte dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Lo svolgimento di tale attività non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, salvo periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative", l'art. 3, in ordine alla durata massima del contratto a tempo determinato, prevedente: " il contratto di lavoro con il medico specializzando non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'art. 24 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 368/1999. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro", l'art. 6 prevedente: "Lo specializzando svolge nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, fino a un massimo di 30 ore dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, e l'eventuale attività pratica da recuperare sono pianificate dall'Università, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto" e l'art. 7, a tenore del quale: "Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in applicazione della legge n. 145/2018 e secondo i criteri definiti nel presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlate all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato".

PRECISATO CHE in ossequio alla normativa sopra citata:

- L'unica graduatoria finale relativa ai medici Specializzandi Chirurghi del Concorso Pubblico indetto dall'istituto con atto n. 384/2023, di cui all'allegato "A", in approvazione con la presente determina, viene utilizzata per l'assunzione della prima candidata collocata nella medesima;
- sono stati regolarmente adottati i previsti strumenti di programmazione del fabbisogno di personale (si veda il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con determina n. 363/DGEN del 18/07/2022, approvato dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1345 del 24/10/2022);



- che la vacanza del posto indetto con la procedura concorsuale di che trattasi nella disciplina di CHIRURGIA GENERALE non consente di assicurare la regolare attività di assistenza medica e la garanzia dei LEA;

PRESO ATTO che tale assunzione rientra nelle fattispecie previste dall'art. 27, c. 1, della L.R. Marche n. 33/2014 in quanto necessaria per assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

RILEVATO CHE l'assunzione a tempo determinato in oggetto rientra nel tetto annuale di cui all'art. 84 del CCNL - Area Sanità 2019 -2021;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 9 del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75 ai sensi della L. 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare i lavori della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche, indetto con determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 384 del 09.10.2023;
- approvare la graduatoria finale dei candidati specializzandi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche;
- procedere all'assunzione a tempo determinato e con impegno parziale per mesi 12 ed in ogni caso sino e non oltre la data di conseguimento del titolo di specialità di riferimento, della candidata vincitrice, prima classificata nella graduatoria finale dei candidati specializzandi del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche che darà la necessaria disponibilità all'assunzione stessa, in qualità di Dirigente Medico Specializzando in Chirurgia Generale, ex art. 1, commi 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018, n. 145, L. 9 maggio 2022;

PRECISATO infine che, a decorrere dalla data del conseguimento del diploma di specializzazione nella disciplina di interesse, il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con la specializzanda si trasformerà a tempo pieno ed indeterminato e la medesima verrà inquadrata a tempo indeterminato mediante stipula di nuovo contratto di lavoro ai sensi del vigente CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 e con relativo adeguamento dell'impegno orario richiesto;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico



(Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche, indetto con determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 384 del 09.10.2023;

2. di approvare inoltre, per i motivi espressi nel documento istruttorio, la graduatoria finale dei candidati specializzandi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. di procedere, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all'assunzione a tempo determinato e con impegno parziale per mesi 12 ed in ogni caso sino e non oltre la data di conseguimento del titolo di specialità di riferimento, della candidata vincitrice, prima classificata nella graduatoria finale dei candidati specializzandi del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina CHIRURGIA GENERALE) per il POR IRCCS INRCA Marche che darà la necessaria disponibilità all'assunzione stessa, in qualità di Dirigente Medico Specializzando in Chirurgia Generale, ex art. 1, commi 547 e ss., della L. 30 dicembre 2018, n. 145, L. 9 maggio 2022;
4. di precisare che il suddetto contratto di lavoro di cui al precedente punto 1., a tempo determinato e con impegno parziale, la cui durata è prevista per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica sino al conseguimento della specializzazione nella disciplina in oggetto (novembre 2024), è destinato a consolidarsi a tempo pieno ed indeterminato con l'acquisizione del titolo di specialità predetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che l'assunzione di cui al punto 3. sarà disciplinata dal contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. Area Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024, nonché dagli articoli 85 e 86 del medesimo C.C.N.L. di disciplina del contratto a tempo determinato, mediante adesione alla convenzione intervenuta tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche ed in ossequio alle previsioni di cui alla DGRM n. 731 del 14/06/2021;
6. di precisare che l'assunzione di cui al punto 3. avviene con orario a tempo parziale di 32 (trentadue) ore settimanali in ragione delle esigenze formative del suddetto Dirigente Medico e che l'attività formativa teorica, obbligatoria per gli specializzandi e preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra e rimane di competenza dell'Università;
7. di attribuire allo stesso il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente CCNL Area Sanità, in particolare dall'art. 87 del C.C.N.L. Area Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024 per quanto concerne i Dirigenti con orario a tempo ridotto per il periodo relativo al completamento della formazione specialistica;
8. di imputare la spesa presunta di € 50.000,00 lordi, compresi oneri a carico dell'Istituto, salvo conguaglio in più o in meno, nell'apposito conto economico 0512010103 Gest. 36 dei Bilanci economici di competenza;





INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

9. di precisare inoltre che l'assunzione di che trattasi avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, previo espletamento di tutte le attività necessarie per l'effettiva immissione in servizio della neo dipendente;
10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 19/2022;
12. di dichiarare:
 - il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 comma 8 della L.R. n. 19/2022;
 - che il presente atto non è soggetto a Privacy;

Il Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
(Luca Scocchera)

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Il Dirigente della U.O. proponente condivide in fatto e in diritto il documento istruttorio e la presentazione della presente proposta.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
Amministrazione Risorse Umane
(Dott.ssa Maria Grazia Palmeri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO "A"

GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA CHIRURGIA GENERALE) PER IL POR IRCCS INRCA MARCHE.

